

Gli strumenti di prevenzione nel contrasto alla corruzione (Relazione al Convegno “Politiche di contrasto alla corruzione: il ruolo della Corte dei conti tra prevenzione e repressione” – Roma, Corte dei conti, 2 luglio 2014)

Indice

1 - Premessa. Il valore “etico” e la valenza economica della lotta alla corruzione. 2 Quello che è stato fatto: la centralità delle politiche di prevenzione e della trasparenza. 3 – (*segue*) Quello che è stato fatto: la definizione del quadro normativo e l’avvio della sua attuazione, l’adeguamento alla disciplina internazionale. 4 – La situazione attuale e le prospettive. L’attuazione del quadro normativo, la centralità dell’ANAC, la convergenza delle politiche per il settore pubblico.

1. La crescente domanda di contrasto alla corruzione nel settore pubblico si collega ai costi del fenomeno: costi economici e costi di ordine sociale.

Quanto ai **costi economici** (su cui si è soffermata Paola Severino), non conosco la metodologia e quindi non riesco a valutare compiutamente le ricorrenti stime di quantificazione dei costi. Ma sicuramente, la corruzione costituisce una “tassa” indiretta sulle imprese esistenti e una barriera all’ingresso per nuove iniziative economiche; distorce l’allocazione delle poche risorse disponibili; è causa di una lievitazione dei costi delle opere pubbliche che viene traslata sul committente e quindi si riflette sulla spesa pubblica. Tutto ciò determina una relazione inversamente proporzionale tra diffusione della corruzione e crescita economica: ogni punto perso nella classifica di *Transparency* sulla percezione della corruzione si traduce nella perdita del 16% degli investimenti dall’estero; le imprese che operano in ambiente ad alto tasso di corruzione crescono in media dal 25 al 40% in meno delle aziende che operano in ambiente sano. E questo con buona pace delle teorie, elaborate anche a livello internazionale, su una presunta correlazione positiva tra corruzione e crescita: da ultimo Alessandro Borlini^[1] smentisce tali teorie sulla scorta di dati riferite alle

^[1] su *Lavoce.info*, ma anche in Arnone e Borlini, *Corruption. Economic Analysis and International Law*, 2014, ed. Edward Elgar

varie tipologie di Paesi: ricchi, emergenti e in via di sviluppo. Ora, è vero che questi dati assumono a base di calcolo la percezione della corruzione e quindi –come rilevato dal Consiglio dell’Unione europea^{2[2]}- possono avere “una limitata rilevanza con riguardo alla effettività delle prefissate misure anticorruzione”, ma è anche vero^{3[3]} che “siamo su un terreno dove la percezione conta, perché ispira i comportamenti e diventa realtà futura”.

E –si badi- questa percezione diffusa e l’assuefazione all’illegalità possono condurre anche a vanificare le politiche pubbliche di settore. Un esempio: introdotta nel DL “Semplifica-Italia” la disposizione sui cd. poteri sostitutivi (per cui in caso di ritardo nell’emanazione di provvedimenti autorizzatori l’interessato può rivolgersi a un “super-responsabile” del procedimento all’interno della stessa amministrazione), disposizione reclamata da anni dal mondo delle imprese, risulta che nessuno abbia fatto uso della norma; al pari di quanto avvenuto per l’indennizzo da ritardo. Il che fa pensare che gli interessati preferiscano non “inimicarsi” il responsabile del procedimento, sempre che non riescano addirittura a “farselo amico”.

I costi sociali e sistemici sono di due tipi e, proprio per il loro carattere “strutturale”, sono anche più gravi di quelli meramente economici. Anche le conclusioni del richiamato Consiglio Giustizia e Affari interni dell’Unione europea ammoniscono sul “*detrimental impact of corruption on values of democracy and rule of law principles*”.

In primo luogo, la corruzione presuppone e favorisce l’esatto opposto della trasparenza dei meccanismi decisionali delle amministrazioni pubbliche e quindi **ingenera nei cittadini sfiducia nelle istituzioni e nei meccanismi di legittimazione democratica**: ciò dà luogo a un circolo vizioso, perché la sfiducia è a sua volta causa della diffusione di pratiche corruttive e determina una bassa percezione del disvalore del fenomeno e una progressiva assuefazione allo stesso. In altre parole, la corruzione, al pari e più di altre forme di illegalità, si insinua maliziosamente nelle

^{2[2]} Riunioni del Consiglio Giustizia e Affari interni del 5 e del 6 giugno, dedicate alle conclusioni sull’*EU Anti-corruption Report* della Commissione

^{3[3]} G.Muraro, *Corruzione, etica ed efficienza*, su *Il Mattino di Padova*, 10 febbraio 2014

coscienze individuali e collettiva dando luogo a pratiche quasi inconsapevoli di diffusa microillegalità, che, in quanto tale, rischia progressivamente di essere assorbita e accettata dalla comunità.

In secondo luogo, la corruzione **altera il principio di uguaglianza**, perché mina le pari opportunità di ciascun cittadino a partecipare alla vita economica e sociale di una comunità secondo un sistema di regole che non può essere alterato da fattori “impropri”; nella società corrotta l’individuo non è cittadino ma suddito, perché la corruzione si fonda sul rapporto disuguale tra patrono e cliente, che nulla ha a che vedere con la “gianniniana” dialettica tra autorità e libertà, propria delle società democratiche. “I valori sociali che vengono coltivati non sono quelli civici, di cittadinanza e di trasparenza, ma quelli della sottomissione, della riconoscenza, al massimo dello scambio di favori”^{4[4]}. Ed è difficile negare che da noi la (in)cultura del clientelismo sia giunta a determinare “una socializzazione di massa alla pratica dell’illegalità”^{5[5]}.

Non dimentichiamo che ogni disuguaglianza è un attentato alla coesione sociale e ha una forza disaggregante, e in ultima analisi disgregante, di una comunità. Le comunità si reggono sul rispetto delle regole scelte da tutti, regole che pongono diritti e doveri di convivenza: da questo schema non si può uscire e la comunità deve reagire a ogni attentato contro di essa. E’ un aspetto della *carnalità* del diritto di cui parla Paolo Grossi, nel senso che il diritto, con le sue regole, attiene alla carne viva di una società. E se è violato –mi viene quindi da dire- **la società ne esce scarnificata**.

Una politica di prevenzione della corruzione deve partire quindi dall’**etica pubblica**, intesa come regola di comportamento di chi lavora per la collettività. L’etica pubblica è sicuramente, in una democrazia laica, disgiunta da quella individuale, anche se un pensatore laico ammoniva che “moralità civica e moralità personale sono ugualmente

^{4[4]} Così P. Ginsborg, *Salviamo l’Italia*, Einaudi 2010, p.99, il quale ricorda (pp.96 e 97), a proposito della lotta per il *Civil Service* contro la “vecchia corruzione”, una mozione del 1855 della Camera dei Comuni, in cui si “sostiene l’opinione che l’aver sacrificato nelle nomine pubbliche il merito e l’efficienza agli influssi di partito e di parentela e a una cieca aderenza alla consuetudine abbia dato origine a grandi sciagure e minacci di portar discredito all’unità nazionale”.

^{5[5]} A. Signorelli, *L’incertezza del diritto. Clientelismo politico e innovazione nel Mezzogiorno degli anni ’80*, in *Problemi del socialismo* 1988, n.2-3, p.258

necessarie” (Russell). Per cui (F.Forte) “si può parlare di una nozione architettonica di buon governo, come architettura della casa, del podere e della città, nelle sue parti private e pubbliche, in cui ciascuno è signore”.

Va dunque recuperata la **centralità dell’etica pubblica**. Uno studioso americano Dennis Thompson (in uno scritto del 1992 sulla *Public Administration Review*), afferma testualmente che “l’etica rende la democrazia compiuta”, consente di concentrare il dibattito sul merito e sulla sostanza delle politiche pubbliche e, in una parola, “offre i prerequisiti per la elaborazione della buona politica”.

In altri termini, “i funzionari devono comprendere che, nell’amministrazione, essi non hanno una responsabilità verso i propri partner commerciali o il proprio superiore, ma sono responsabili di fronte a tutti i cittadini”. E i cittadini devono essere sicuri che le decisioni pubbliche siano prese sulla base del merito delle questioni, senza condizionamenti impropri”^{6[6]}.

La centralità dell’etica pubblica ci riporta al concetto, che ritroviamo nella letteratura internazionale, di **integrity**: le politiche sull’integrità ricomprendono trasparenza, etica pubblica e prevenzione dei fenomeni di corruzione. A queste politiche si ispirano oggi i Governi nazionali. A una *Integrity Review* condotta dall’Ocse si è sottoposto il Governo Monti, in modo da assumere i punti di partenza e trarre linee di condotta per un intervento di tipo sistemico sulla prevenzione della corruzione.

Conclusivamente, la valenza economica e il valore civico del contrasto alla corruzione conducono al recupero di un’idea “forte” di etica pubblica e alla centralità della cultura dell’integrità.

2. Il capitolo del “cosa è stato già fatto” riguarda l’impostazione culturale e metodologica del contrasto alla corruzione e gli strumenti operativi adottati. Esaminiamo il primo aspetto.

^{6[6]} E proprio questa necessaria fiducia nell’amministrazione rende inevitabile il “paradosso dell’apparenza”, sicché “anche quando si agisce correttamente, l’apparenza di una cattiva condotta equivale a una condotta realmente cattiva”. “Naturalmente –avverte Thompson- nell’etica dell’apparenza assumono rilevanza gli standard di comportamento oggettivi e quindi i comportamenti percepiti in relazione allo standard da un cittadino ragionevole e ben informato, non anche “le immagini e i frammenti sonori” di gruppi in malafede o di media che non informano correttamente”.

Sul piano metodologico e culturale, si può dire sinteticamente che l'asse portante del contrasto alla corruzione degli ultimi anni fa leva su **due perni: centralità delle politiche di prevenzione; trasparenza** come strumento principe della loro realizzazione.

Le vicende legate agli appalti di Expo e del Mose ci hanno confermato quello che temevamo da tempo: il sistema criminale messo in luce da Mani pulite è sopravvissuto alle vicende giudiziarie e politiche di quei tempi. Una delle chiavi di lettura di ciò è che per anni ci si è concentrati sulla repressione penale del fenomeno o sui suoi collegamenti con la politica. Solo negli ultimi tempi si è diffusa la consapevolezza, radicata da tempo all'estero, che l'unico modo per uscirne è puntare su un efficace ed effettivo sistema di prevenzione (e non solo per la ovvia considerazione che il sistema penale, a parte la funzione di prevenzione generale e speciale riconosciuta alla pena, interviene quando i danni si sono oramai prodotti), che si articoli sul duplice piano degli strumenti operativi di contrasto e di una cultura dell'integrità.

La legge n. 190 del 2012 per la prima volta delinea un sistema integrato, perfettibile quanto si vuole ma reale, di repressione e prevenzione nel contrasto alla corruzione. E sul piano della prevenzione bisogna tener presente ciò che è vero per tutte le politiche del settore pubblico: **non esiste una politica del settore pubblico, ma una serie di azioni convergenti verso l'efficienza del sistema amministrativo e la sua sottrazione a fenomeni di *maladministration* e di corruzione**. Procedure semplici, regole sostanziali chiare e accessibili, tempi definiti dei procedimenti, liberalizzazione di attività economiche sono tutte politiche che, oltre a rendere efficiente l'apparato pubblico, contribuiscono a ridurre significativamente il rischio di corruzione, in quanto proprio nel loro opposto si annida quel rischio. E la semplificazione dei livelli di governo con la eliminazione della sovrapposizione delle competenze completa il quadro dei necessari interventi.

Esistono però strumenti operativi specificamente deputati al contrasto preventivo della corruzione.

Si tratta di strumenti amministrativi o gestionali (mappatura e valutazione dei rischi, campionatura delle procedure a maggior rischio, rotazione dei dirigenti) e di strumenti di rango normativo (incompatibilità e conflitti di interesse, inconfiribilità di incarichi, codici di condotta, tutela del denunciante e così via).

Tra questi strumenti c'è la trasparenza.

La **trasparenza** corre il rischio di essere un termine abusato e quindi di perdere significato. Tutti ne parlano e ognuno intende dire quello che ha in testa. Cerchiamo di richiamare, almeno in questa sede, gli aspetti giuridici^{7[7]}.

Sinteticamente, può dirsi che oggi la trasparenza, come positivizzata nella novella alla legge n. 241 e soprattutto nel decreto legislativo n. 150 del 2009, a differenza del diritto di accesso, costituisce al contempo una regola di organizzazione e di azione per le pubbliche amministrazioni e uno strumento di controllo diffuso, in mano ai cittadini, sull'operato dei pubblici poteri. La giuridicizzazione di un siffatto ambito di trasparenza si traduce nella pubblicità di una serie di informazioni, cosa che conferma il distacco positivo tra accesso e trasparenza, in quanto il primo, come posizione qualificata da un criterio di collegamento specifico tra richiedente l'accesso e il dato, non ha spazio per operare laddove quel dato sia pubblico perché accessibile all'intera collettività.

^{7[7]} Già in passato (mi è sembrato di poter rilevare l'anfibologia del concetto giuridico di trasparenza^{7[7]}, all'epoca non positivamente posto nella legge 241, "intesa come valore, per l'appunto, in vista del quale <organizzare> istituti e giuridici positivi (buon andamento, imparzialità, legalità cd. sostanziale), che quel valore, immanente all'ordinamento, tendano a realizzare".

Oggi mi sembra che si possano cogliere due novità, rispetto al dibattito innescato dalla legge 241 in origine:

- a) la prima, evidente, è che il principio (qui "criterio" suona davvero male) è stato positivizzato e interloquisce con gli altri principi;
- b) la seconda è che il principio, nella sua riferibilità all'amministrazione, ha subito un processo di mutazione, che trova la sua massima espressione nell'accesso. Approfondiamo questo profilo.

Il diritto di accesso –come positivizzato e come interpretato dalla giurisprudenza– è il parametro per comprendere quanto diversa sia la logica della trasparenza quando è stata positivizzata, non tanto nella legge n. 241, ma nelle leggi successive e soprattutto nel decreto legislativo n. 150 del 2009 (art. 11).

L'accesso come lo abbiamo conosciuto e vissuto, diversamente da quello pensato dalla stessa Commissione Nigro, è accesso "qualificato" e strumentale alla tutela di una posizione sostanziale, che non può concretarsi in una forma di controllo diffuso dell'attività amministrativa. Si tratti o meno di accesso endoprocedimentale, è un accesso qualificato dalla pertinenza a un procedimento, cioè a un'attività amministrativa di interesse del singolo.

Il decreto 150, all'articolo 11, configura, per contro, espressamente la trasparenza come "accessibilità totale" a una serie di dati tendenzialmente omnicomprensivi dell'azione e dell'organizzazione delle amministrazioni (allocazione delle risorse, assetti organizzativi, andamenti gestionali e risultati delle attività), in funzione di servizio agli utenti e di trasparenza per la collettività. Questa posizione qualificata e diffusa alle informazioni pubbliche, in capo a ciascun cittadino, è dichiaratamente finalizzata, all'opposto di quanto si è visto per l'accesso, "a favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità" (art. 11, co. 1).

La mutazione genetica della trasparenza (rispetto all'accesso) consente di incentrare su questo istituto le politiche di prevenzione della corruzione.

Codice della trasparenza e accesso civico delineano un quadro profondamente innovativo delle politiche di prevenzione. Se si sa ciò che si deve conoscere delle politiche e degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni; se, a fronte dell'inadempimento di uno o più obblighi di pubblicità, chiunque può richiedere le informazioni che gli interessano alla pubblica amministrazione; se si conoscono le regole e lo stato di avanzamento dei procedimenti amministrativi e se è resa pubblica la situazione patrimoniale di amministratori e dirigenti, saranno gli stessi cittadini che potranno "tener d'occhio" l'andamento della macchina amministrativa; e, sul piano oggettivo, le anomalie del procedimento saranno assai più facilmente riconoscibili, il che contribuirà a ridurre il rischio corruzione, oltre che a migliorare l'efficienza del sistema.

Trasparenza e accesso civico ci consentono anche una breve digressione da cui trarre un ammonimento profondo. In dottrina, nelle sedi politiche e sugli organi di stampa c'è chi ha criticato l'impostazione della disciplina della trasparenza contenuta nel Codice (e già nel decreto 150). Si lamenta che il modello è nettamente distinto da quello del *Freedom of Information Act* (FOIA) statunitense, in quanto non vi è un diritto di conoscere generalizzato, bensì un diritto di conoscere conformato dalla imposizione positiva di obblighi di pubblicità. In altre parole –è la critica- il diritto a conoscere non è generalizzato in capo a tutti per qualsivoglia informazione ma esiste e può essere esercitato solo quale rimedio all'inadempimento di un obbligo di pubblicità. E' esattamente così, ma difendo la scelta per tre ordini di ragioni. Primo, in un ordinamento complesso come il nostro, la positiva selezione degli obblighi di pubblicità da parte del legislatore "orienta" la scelta del cittadino verso le informazioni più rilevanti (gli obblighi sono molto estesi e coprono tutte le attività più significative); si evita così quel che succede proprio negli USA: l'accesso sarebbe inevitabilmente monopolizzato da soggetti forti e associazioni esponenziali, mentre il singolo cittadino non saprebbe nemmeno cosa chiedere. Seconda ragione: l'accesso,

specialmente così esteso, richiede un'attività delle amministrazioni e molto tempo; il modello introdotto consente di scoraggiare richieste pretestuose quando non voyeuristiche e, soprattutto, di evitare che le stesse informazioni siano richieste alla stessa amministrazione da un numero potenzialmente illimitato di soggetti: ecco la logica della pubblicazione dei dati. Terzo: la pubblicità dei dati sui siti consente la utilizzazione degli stessi da parte dei cittadini e rappresenta quindi il primo passo verso una cultura degli *open data*. Ultima considerazione: il poco che si è fatto (o ritenuto tale) è sicuramente più del tanto che si è detto e scritto.

3. Abbiamo detto, sistema integrato di prevenzione e repressione e centralità della trasparenza come strumento di contrasto alla corruzione. Alla luce di queste idee portanti si è delineato, già alla fine del Governo Monti, un quadro **normativo completo e sistematico** che, unitamente all'inizio della sua attuazione sul piano amministrativo nel Governo Letta, è pronto ora per avere la sua attuazione pratica, consapevoli tutti che, dopo tanti anni in cui il Paese sembrava disinteressarsi della questione, non si può pretendere un'attuazione *ad horas* del complesso sistema normativo e men che mai ci si possono attendere risultati immediati nel senso di una miracolosa scomparsa della corruzione, con conseguenti responsabilità subito addossate a chi si trovi in quel momento a passare per strada o venga scaraventato su qualche blog.

Richiamo i **contenuti essenziali della legge 190**. Questa individua (nella all'epoca esistente Civit) l'Autorità nazionale Anticorruzione, delinea un Piano nazionale anticorruzione, che fornisce i modelli organizzativi e gestionali che dovranno essere adottati, con i necessari adattamenti, dalle singole amministrazioni, impone a queste di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione. Alcune **deleghe** legislative o regolamentari completano il quadro normativo, che viene attuato, con l'esercizio delle deleghe, in soli quattro mesi sempre sotto il Governo Monti: abbiamo così il decreto sull'incandidabilità (elaborato con le colleghe Severino e Cancellieri), i decreti sulla inconfiribilità e l'incompatibilità degli incarichi

dirigenziali, il codice della trasparenza, i codici di comportamento dei dipendenti pubblici. Sotto il governo Letta, viene approvato il Piano nazionale anticorruzione.

Oggettivamente, e al di là dei giudizi sui singoli strumenti, l'apparato normativo è completo, sistematico, in linea con le raccomandazioni internazionali e con i contenuti delle convenzioni.

Questa disciplina non può rimanere lettera morta; si potrà modificare dove serve (per esempio, riducendo gli obblighi di pubblicità e razionalizzandoli); si dovrà evitarne un'attuazione nell'ottica dell'adempimento burocratico. Ma guai se imperfezioni del sistema conducessero alla ricerca di una nuova grande riforma che blocchi l'applicazione immediata di quello che c'è.

4. Quali le prospettive e i passi da compiere?

Il primo passo, di fondamentale importanza, è stato già compiuto. Il recente D.L. n.90 del 2014 **concentra l'attività dell'ANAC sul contrasto preventivo alla corruzione**, rafforzandone anche i compiti di monitoraggio e attribuendovi risorse. L'operazione fu tentata, senza successo, dal precedente Governo che, in un decreto-legge, scorporò le funzioni attinenti alla *performance* e alla qualità dei servizi per attribuirli, rispettivamente, all'Aran e al Dipartimento della funzione pubblica. Ma il Senato, in sede di conversione, ripristinò la situazione originaria. La disposta fusione (per incorporazione) con l'Autorità per i contratti ha una sua logica, anche se non appare ragionevole che tutte le funzioni di quell'Autorità restino in capo all'Anac; ma questo si vedrà, in sede attuativa. E' vero invece che la riorganizzazione consentirà finalmente all'ANAC di avere risorse appropriate per concentrarsi sulla vera *mission*: l'attuazione della trasparenza. Trasparenza nei contratti e negli appalti. Ma trasparenza anche nelle altre aree da tempo oramai considerate ad alto rischio: sanità e urbanistica, per cominciare.

Io ho avuto già modo di suggerire un altro strumento, sul modello sperimentato in materia di concorrenza. L'Antitrust può segnalare alle amministrazioni la violazione di regole sulla concorrenza riscontrate in atti amministrativi e normativi inviando un

“**parere motivato**”; se le amministrazioni non si adeguano, l’Antitrust è legittimata a impugnare gli atti dinanzi al giudice amministrativo. Si potrebbe costruire un meccanismo analogo per l’ANAC, nei confronti delle stazioni appaltanti e delle amministrazioni in genere, ove emerga un rischio corruzione. Inoltre, con questo meccanismo la legittimazione ad agire dinanzi al giudice, avendo natura autonoma, consentirebbe di evitare che in corso di giudizio imprese in lite possano accordarsi tra loro, anche a scapito dell’interesse pubblico, e “scambiarsi la cortesia” in giudizi concernenti altri appalti.

Altro intervento da portare avanti è **il riordino della disciplina sostanziale in materia di appalti**, liberando il codice da materie improprie, per esempio le disposizioni organizzative, e conducendo quest’opera di riordino insieme con il recepimento delle ultime direttive europee in materia di appalti e concessioni. In tal senso vi è nel disegno di legge approvato di recente dal Governo, una norma di delega.

Vi è, infine, il capitolo **controlli**. Qui vien fuori la schizofrenia tutta italiana: dopo averli aboliti quasi del tutto, tutti a rimpiangere i controlli del passato, dimentichi del fatto che questi non impedirono Mani pulite. In realtà, la tematica dei controlli va ripensata *funditus* –e quale sede più appropriata della presente- perché servono controlli moderni ed efficaci, sul modello dell’*audit* e di (reali) controlli sulla *performance*: **controlli capaci di penetrare la gestione senza paralizzare l’azione**.

In prospettiva, però, bisogna tenere insieme tutte le politiche del settore pubblico, in particolare quelle di **semplificazione**, provando a superare le difficoltà derivanti dall’assetto multilivello dei poteri, che di quelle politiche è stata la causa principale del parziale insuccesso. Il d.l. 90, con specifico riferimento all’edilizia, individua un modello interessante, volto alla standardizzazione di modelli e procedure sul territorio nazionale, recependo una impostazione già avviata al tavolo tecnico delle Conferenze. Ma il salto di qualità sarà possibile solo attribuendo allo Stato, in sede di riforma del titolo V, una potestà legislativa in tema di procedimenti-tipo, entro cui esercitare l’autonomia regionale e comunale.

La trasparenza, e in particolare quella delle procedure nelle aree a rischio, resta la scommessa vincente, da giocarsi in sede di attuazione dei piani anticorruzione, con una mappatura e un cronoprogramma completi.

Si tratta di portare avanti e anche di perfezionare un lavoro, checché se ne dica, avviato da tempo. Che effettivamente è andato troppo a rilento. Non credo che occorranò riforme radicali, ma aggiustamenti mirati nel solco della rigorosa attuazione della normativa vigente. Temo, invece, la ricerca, che ogni tanto si affaccia, di riforme sedicenti radicali. Perché sono convinto che il radicalismo sia l'antitesi del riformismo. Ed è di riformismo e di serie riforme, ben studiate e meglio realizzate, che un Paese maturo ha bisogno. Vorrei concludere con le parole adoperate da Rolf Alter, responsabile del *Public Sector* dell'OCSE, nel presentare l'*Integrity Review* sul nostro Paese: "*Prevention is not a concept, but a practice*".

Filippo Patroni Griffi

Presidente di Sezione del Consiglio di Stato

Versione definitiva
